Oscuramento disposto

PDF Eraser Free

Numero registro generale 17061/2025
Numero sezionale 1529/2026
Numero di raccolta generale 13088/2026
Data pubblicazione 07/05/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Rosario Caiazzo	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere Rel.
Eleonora Reggiani	Consigliere
Martina Flamini	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.01/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17061/2025 R.G. proposto da:

rappresentato e difeso dall'Avvocato Margherita Salerno giusta procura speciale presso il cui studio legale in Roma, Via Durazzo, 12 elettivamente domicilia e con domicilio digitale ex lege

-ricorrente-

contro

-intimato-

Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Roma emesso nel giudizio r.g. n. 42624/2024.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Oscuramento disposto

Numero registro generale 17061/2025
Numero sezionale 1529/2026
Numero di raccolta generale 13088/2026
Data pubblicazione 07/05/2026

PDF Eraser Free

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dal Consigliere Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1.– , cittadino colombiano, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione, ha respinto l'impugnazione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale, in data 10.09.2024, aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta reiterata di protezione internazionale, non avendo la parte addotto nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del paese di origine.

Il Tribunale, nel resto, ha riconosciuto al richiedente il diritto alla protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno (art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50.

2.– Il Ministero dell'interno è rimasto intimato.

3.– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.– Con unico proposto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, la "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. - Omessa pronuncia - Omessa motivazione - Error in procedendo".

Sarebbe stata erroneamente individuata la normativa applicabile "ratione temporis" all'istituto della protezione speciale nel caso di domanda reiterata e il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di motivazione, per il profilo della motivazione apparente o perplessa, così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il Giudice di merito aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla protezione speciale ma, contrariamente a quanto richiesto, aveva poi

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Oscuramento disposto
PDF Eraser Free

ordinato il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, in luogo di quello, richiesto dalla difesa, disciplinato dalla previgente normativa.

La decisione sarebbe stata parziale e non motivata sul diritto affermato, non avendo adeguatamente motivato sull'applicabilità della normativa vigente al momento della prima domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente aveva infatti espressamente richiesto che il diritto alla protezione speciale venisse valutato alla luce della disciplina più favorevole, in vigore all'epoca della proposizione della prima istanza, sostenendo l'unitarietà del procedimento amministrativo e la natura consequenziale della domanda reiterata rispetto alla prima.

Il richiedente aveva presentato la prima domanda di protezione internazionale in data 19.10.2022, poi rigettata in data 29.01.2024 dalla competente Commissione territoriale con decisione mai notificatagli, e quindi mai impugnata, anche se l'adempimento risultava avvenuto, agli uffici, in data 14.03.2024. Nella mancata notifica, il ricorrente non chiedeva di essere rimesso in termini, ma provvedeva a presentare, immediatamente, domanda reiterata in data 26.06.2024, riuscendo a formalizzarla solo in data 09.09.2024.

La domanda del ricorrente, in quanto reiterata, avrebbe dovuto ritenersi collegata alla precedente e, come tale, valutata nel quadro normativo vigente alla data della prima domanda, formalizzata il 19.10.2022, *ante* modifica introdotta con il d.l. 10.03.2023, n. 20, convertito nella legge n. 50 del 05.05.2023.

Sarebbe così stata applicabile la previgente disciplina, quella introdotta dal d.l. n. 130/2020, entrato in vigore il 21.10.2020, che aveva riformato l'istituto della protezione speciale previsto dagli artt. 6 e 19 T.U.I., 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

PDF Eraser Free

In tal senso deporrebbe anche l'art. 40 della Direttiva 2013/32/UE, secondo cui: "1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito".

Sul punto, ricorda il ricorrente, si era già espressa anche la giurisprudenza di merito all'epoca del passaggio dalla vecchia protezione umanitaria alla protezione speciale introdotta con il c.d. Decreto Salvini, applicando il principio di irretroattività del d.l. n.113/2018 stabilito dalla giurisprudenza di legittimità anche alla domanda reiterata.

La giurisprudenza di legittimità già dalla pronuncia n. 4890/2019 aveva stabilito l'irretroattività del d.l. n. 113/2018, principio in seguito confermato da numerose altre decisioni nonché infine dagli arresti della Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. sentenze n. 29459/2019, n. 29460/2019, n. 29461/2019).

Rammenta ancora il ricorrente che, a sostegno della tesi dell'irretroattività, la Corte di cassazione ha fatto leva sul principio di irretroattività della legge, stabilito dall'art. 11 delle Preleggi, che trova applicazione non solo con riferimento ai cd. diritti quesiti, e quindi alle situazioni integralmente esaurite al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, bensì anche alle situazioni giuridiche soggettive sottoposte ad un procedimento di accertamento ove la nuova disciplina legislativa modifichi il fatto generatore del diritto o le sue conseguenze giuridiche attuali e future.

La Corte avrebbe così chiarito che, nella preesistenza del diritto alla verifica delle condizioni cui la legge lo sottopone, mediante il procedimento

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Oscuramento disposto
PDF Eraser Free

amministrativo ed eventualmente giudiziale, il risultato positivo o negativo dell'accertamento, che pure dipende dal quadro di allegazione e prova posto a base della domanda, non incide sulla natura giuridica della situazione giuridica soggettiva azionata e sulla incontestata natura dichiarativa della verifica amministrativa o giudiziale.

Se la domanda è considerata reiterata e non domanda nuova, deve essere fatto riferimento alla disciplina in vigore all'epoca della presentazione della prima domanda, cui la domanda reiterata inevitabilmente è legata (cfr. Cass. 4890/2019).

2.- Il motivo è infondato.

2.1.– E' pacifico in atti, per averlo dedotto lo stesso ricorrente, che a fronte di una prima domanda di protezione internazionale proposta il 19.10.2022, e rigettata il 29.1.2024, abbia reiterato richiesta di protezione in data 26.06.2024, formalizzata in data 09.09.2024, e, quindi, in epoca successiva all'11.03.2023, quando è entrata in vigore la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998.

Il Legislatore con il decreto-legge n. 20 del 2023, in punto di diritto intertemporale, ha poi previsto all'art. 7, secondo comma, che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».

Nella natura reiterata della nuova domanda e nel registrato avvicendarsi tra vecchia e nuova normativa, il richiedente reclama l'applicabilità della più risalente disciplina, a sé più favorevole, nella unicità

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

PDF Eraser Free

del relativo processo cui accederebbero sia la prima domanda che quella reiterata.

La domanda reiterata sarebbe consequenziale alla prima e come tale avrebbe dovuto valutarsi nell'ambito del precedente processo, introdotto nel vigore della più risalente disciplina.

2.2.– La deduzione non può essere condivisa.

2.2.1.– La domanda reiterata integra una domanda autonoma.

In senso contrario non può valere il disposto di cui all'art. 40 della Direttiva n. 32/2013/UE laddove si richiamano tanto le «ulteriori dichiarazioni» rese nel corso del medesimo processo di protezione internazionale, che la domanda successiva o reiterata, come definita dall'art. 2, lett. q) della medesima Direttiva, e quindi identificata nella «ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente».

Il riferimento contenuto nella prima norma alle due distinte ipotesi, l'una relativa alle "ulteriori dichiarazioni" e l'altra alla ulteriore domanda di protezione o reiterata, in una alla richiamata nozione di "domanda reiterata", sancisce delle indicate categorie la loro diversità.

Se delle prime può predicarsi l'appartenenza al medesimo processo di protezione internazionale che si è aperto all'esito della iniziale domanda – processo che, come tale, denuncia, pur nell'operata integrazione, la sua perdurante unicità –, della seconda non può dirsi altrettanto e ciò nella presupposta esistenza, per il tempo in cui interviene la domanda reiterata, di una decisione definitiva sulla domanda precedente.

Quanto registra la disposizione richiamata nel susseguirsi delle due domande sostiene pertanto della seconda, che segue all'intervenuta definitività della prima, la natura giuridica, nuova e autonoma.

2.2.2.– Alla diversità delle domande e dei correlati processi, consegue la non pertinenza del richiamo ai principi in materia di irretroattività della disciplina più sfavorevole, di cui alla giurisprudenza della Corte di cassazione

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Oscuramento disposto
PDF Eraser Free

menzionata dal ricorrente (tra le altre, Corte di cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019).

Si tratta infatti di indirizzo formatosi «in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della nuova legge» – nel sindacato di norme transitorie da cui desumere il principio dell'applicabilità immediata alle procedure "in itinere" – mentre, nel caso di specie è incontestato che la domanda, autonoma rispetto ad ogni altra precedente, seppure non preclusa, sia stata coltivata dal richiedente protezione successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina.

2.2.3– Sull'indicato estremo, resta quindi non rilevante il richiamo, pure operato dal ricorrente, al sotteso indirizzo che esclude l'applicazione della nuova disciplina normativa e tanto fa nella preesistenza del diritto azionato alla verifica giudiziale delle condizioni cui la legge lo sottopone, di carattere meramente dichiarativo.

Vero è pure che per siffatto profilo, in ogni caso, all'epoca della domanda reiterata, proposta in data 26.06.2024 e formalizzata il successivo 09.09.2024, la posizione del richiedente era già stata definitivamente vagliata, con esclusione della esistenza stessa del diritto.

3.– Conclusivamente, in materia di protezione internazionale quando la domanda reiterata venga proposta successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, conv. con legge n. 50 del 2023, essa rimane assoggettata alla nuova disciplina, anche meno favorevole al richiedente, configurandosi come domanda nuova e autonoma rispetto alla precedente, in quanto quest'ultima sia stata definitivamente respinta.

4.– Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato.

Nulla sulle spese, essendo il Ministero dell'interno rimasto intimato.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

PDF Eraser Free

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/04/2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0